



COMUNE DI CESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE n. 56 del 14-02-2024

OGGETTO: APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DELLA DURATA DI ANNI TRE CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA

Richiamata la determinazione n. 98/2022 con la quale, per le ivi esposte motivazioni, si disponeva a far data dal 01/03/2022 l'affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri del comune di Crespina Lorenzana per una annualità rinnovabile per una ulteriore annualità;

Richiamata altresì la determinazione n. 90/2023 con la quale, per le ivi esposte motivazioni, si disponeva il suddetto rinnovo per una ulteriore annualità, fino al 29/02/2024;

Rilevato quindi che l'affidamento del servizio in oggetto sta per giungere a scadenza;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/2023 con la quale è stata approvata la relazione ex art. 14 D. Lgs. 201/2022 per l'affidamento del servizio in oggetto;

Acquisito il progetto relativo all'appalto del servizio in oggetto composto dai seguenti documenti, tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- All. 1 - capitolato Speciale d'Appalto descrittivo e prestazionale (CSA) nonché i relativi documenti allegati di seguito specificati:
 - All. 1.1 "Codice di comportamento del Comune di Crespina Lorenzana approvato con delibera GC n. 104/2023"
 - All. 1.2 "Patto integrità approvato con delibera GC del Comune di Crespina Lorenzana n. 80/2017"
 - All. 1.3 "Personale appalto uscente"
 - All. 1.4 "Costi manodopera".
 - All. 1.5 "Duvri"
- All. 2 – schema di contratto
- All. 3 – tabella dei punteggi e criteri relativi all'offerta tecnica
- All. 4 – elenco dei requisiti per l'ammissione alla gara

Dato atto che i prospetti contenenti i conteggi elaborati per dimensionare i vari aspetti del presente appalto risultano depositati in atti;

Visto l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ove si stabilisce che le amministrazioni, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerata la necessità di individuare nell'atto di determinazione a contrarre gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

- o l'oggetto del contratto è l'appalto del servizio di gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Comune di Crespina Lorenzana inteso come esecuzione delle operazioni meglio descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente atto (All. 1);
- o il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Comune di Crespina Lorenzana;
- o il contratto sarà stipulato a misura con applicazione del prezzo unitario di ogni singola operazione cimiteriale descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto così come offerto in fase di gara;
- o in presenza di ritardi, omissioni, inadempienze nell'esecuzione del contratto in parola saranno applicate le penali così come disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- o i requisiti speciali di partecipazione sono quelli di cui all'Allegato 4 alla presente determinazione;
- o la durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre), rinnovabile per ulteriori anni 3 (tre), nonché ulteriormente prorogabile per un massimo di mesi 6 (sei) necessari all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;
- o l'importo presunto posto a base di gara ammonta a complessivi € 225.759,27 così determinato:

CALCOLO IMPORTI	
Importo annuo €	30.490,00
Oneri non soggetti a ribasso annui €	1.307,08
Totale annuo €	31.797,08
Importo triennio €	91.470,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso triennio €	3.921,24
Totale triennio €	95.391,24
Importo rinnovo tre anni €	91.470,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso rinnovo €	3.921,24
Totale ulteriore triennio rinnovo €	95.391,24
Importo proroga	15.245,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso proroga €	653,54
Totale proroga €	15.898,54
VALORE APPALTO €	206.681,02
Variazione 20% (eventuale) €	19.078,25
VALORE COMPLESSIVO APPALTO €	225.759,27
di cui oneri non soggetti a ribasso totali €	8.496,02

Vista la convenzione ex.art.30 D.Lgs.267/2000 rep.107/2023 stipulata nel mese di Novembre 2023 tra il Comune di Peccioli e questo ente per la gestione della stazione appaltante qualificata;

Dato atto che l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in parola è, in

attuazione della convenzione suddetta, di competenza della suddetta Saq;

Considerato che risulta in capo a questo ente l'individuazione delle modalità di affidamento del servizio nonché il criterio di aggiudicazione da adottare;

Rilevato che la procedura di affidamento dell'appalto sarà espletata tramite procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri oggettivi predisposti da questo ufficio e contenuti nell'allegato 3 alla presente determinazione;

Ritenuto, con riferimento all'applicazione delle c.d. "clausole sociali", tenuto conto della tipologia di servizio e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, stabilire che l'operatore economico si impegni a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, come da disciplina contenuta nell'art.120 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023.

Ritenuto inoltre, con riferimento all'istituto del subappalto, stabilire quanto segue:

L'affidamento in subappalto è consentito secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, è nullo l'accordo con cui venga affidata a terzi la prevalente esecuzione del contratto in oggetto.

Le prestazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto dell'esigenza di un rafforzamento della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni stesse legata alla circostanza che il servizio in oggetto, per le sue caratteristiche, deve essere svolto garantendo la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Ritenuto altresì, con riferimento all'importo della garanzia provvisoria, che lo stesso viene ridotto nella misura del 10% in caso di possesso da parte dell'operatore economico della certificazione UNI ISO 37001 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;

Ritenuto infine, con riferimento al procedimento di verifica delle anomalie, precisare quanto segue:

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre sono considerate anormalmente basse le offerte nelle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

per la sommatoria del punteggio offerta tecnica riferito ai parametri discrezionali – ai soli fini della valutazione dell'anomalia – si prenderà in considerazione il punteggio del singolo parametro come risultante dalla media dei coefficienti attribuiti dai commissari, e quindi senza tener conto della riparametrazione del coefficiente massimo a 1. Ovvero, si procederà per i soli parametri discrezionali alla sommatoria dei punteggi dati dal prodotto del punteggio massimo previsto per il parametro medesimo e la media aritmetica del coefficiente (da zero a uno) attribuito dai commissari.

Visto il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2024;

Dato atto che il servizio in oggetto risulta inserito nel programma suddetto con Codice Unico Intervento S90054240503202400001;

Visto l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto pertanto della necessità di procedere all'assunzione del presente provvedimento al

fine dell'avvio dell'iter di pubblicazione ed effettuazione della gara;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto sindacale n. 8 del 23/10/2023 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 in applicazione dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di disporre l'espletamento di apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali all'interno dei cimiteri presenti nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana;
2. Di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - o All. 1 - capitolato Speciale d'Appalto descrittivo e prestazionale (CSA) nonché i relativi documenti allegati di seguito specificati:
 - All. 1.1 "Codice di comportamento del Comune di Crespina Lorenzana approvato con delibera GC n. 104/2023"
 - All. 1.2 "Patto integrità approvato con delibera GC del Comune di Crespina Lorenzana n. 80/2017"
 - All. 1.3 "Personale appalto uscente"
 - All. 1.4 "Costi manodopera".
 - All. 1.5 "Duvri"
 - o All. 2 – schema di contratto
 - o All. 3 – tabella dei punteggi e criteri relativi all'offerta tecnica
 - o All. 4 – elenco dei requisiti per l'ammissione alla gara
3. Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento ed esecuzione del contratto di appalto del servizio di gestione dei servizi cimiteriali all'interno dei cimiteri presenti nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana;
4. Di disporre che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da valutare sulla base dei criteri e con attribuzione dei punteggi di cui all'allegato 3;
5. Di stabilire che:
 - l'oggetto del contratto è l'appalto del servizio di gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Comune di Crespina Lorenzana inteso come esecuzione delle operazioni meglio descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente atto (All. 1);
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Comune di Crespina Lorenzana;
 - il contratto sarà stipulato a misura con applicazione del prezzo unitario di ogni singola operazione cimiteriale descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto così come offerto in

fase di gara;

in presenza di ritardi, omissioni, inadempienze nell'esecuzione del contratto in parola saranno applicate le penali così come disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

i requisiti speciali di partecipazione sono quelli di cui all'Allegato 4 alla presente determinazione;

la durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre), rinnovabile per ulteriori anni 3 (tre), nonché ulteriormente prorogabile per un massimo di mesi 6 (sei) necessari all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;

l'importo presunto posto a base di gara ammonta a complessivi € 1.492.785,00 così come in narrativa determinato.

6. Di stabilire, con riferimento all'applicazione delle c.d. "clausole sociali", tenuto conto della tipologia di servizio e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, che l'operatore economico si impegni a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, come da disciplina contenuta nell'art.120 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023.

7. Di stabilire, con riferimento all'istituto del subappalto, che:

L'affidamento in subappalto è consentito secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, è nullo l'accordo con cui venga affidata a terzi la prevalente esecuzione del contratto in oggetto.

Le prestazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto dell'esigenza di un rafforzamento della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni stesse legata alla circostanza che il servizio in oggetto, per le sue caratteristiche, deve essere svolto garantendo la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

8. Di stabilire di ridurre l'importo della garanzia provvisoria nella misura del 10% in caso di possesso da parte dell'operatore economico della certificazione UNI ISO 37001 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;

9. Di precisare, con riferimento al procedimento di verifica delle anomalie, quanto segue:

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre sono considerate anormalmente basse le offerte nelle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

per la sommatoria del punteggio offerta tecnica riferito ai parametri discrezionali – ai soli fini della valutazione dell'anomalia – si prenderà in considerazione il punteggio del singolo parametro come risultante dalla media dei coefficienti attribuiti dai commissari, e quindi senza tener conto della riparametrazione del coefficiente massimo a 1. Ovvero, si procederà per i soli parametri discrezionali alla sommatoria dei punteggi dati dal prodotto del punteggio massimo previsto per il parametro medesimo e la media aritmetica del coefficiente (da zero a uno) attribuito dai commissari.

10. Di dare atto che le procedure di affidamento dell'appalto saranno espletate dalla Stazione Appaltante Qualificata costituita con convenzione Rep. 107/2023;

11. Di dare atto che le procedure di affidamento dell'appalto saranno espletate mediante procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, di cui all'art.71 del D. Lgs. 36/2023;

12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art.15 del D.Lgs. 36/2023 è la sottoscritta Elena Santoro;

13. Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza costituita presso il Comune di Peccioli;

14. Di dare atto che la presente disposizione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

15. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

16. Di dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell'art.6-bis della L.241/90 e s.m.i.;

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva e viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente.

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO
f.to ELENA SANTORO

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)